



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00621/2022

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2022, presentato, in data 11 marzo 2022, dalla A.C. Saragozza avverso il provvedimento assunto dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC-LND presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, di cui al C.U. n. 62 dell'11 febbraio 2022, nella parte in cui ha respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna, di cui al C.U. n. 45 del 26 gennaio u.s., con il quale è stata inflitta, a carico dell'A.C. Saragozza, la sanzione della sconfitta della gara contro la A.C.D. Real Basca con il risultato di 0-3.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2022.

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Branca

IL RELATORE  
F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma, in data 20 maggio 2022.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Dario Bonanno